



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 100 del 08/04/2021

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DAGLI EREDI INTILISANO AVV. PIETRO. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ADERIRE ALL'INVITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 2 E SS. DEL D.L. 132/20214 CONVERTITO IN L. 162/2014.

L'anno **duemilaventuno** addì **otto** del mese di **aprile** alle ore **13,45** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale

Area competente: Area Amministrativa

Responsabile del Procedimento: Giuseppe Cacopardo

Proponente: Assessore al Contenzioso

OGGETTO: Adesione alla negoziazione assistita promossa dagli Eredi Intiliso Avv. Pietro. Autorizzazione al Sindaco ad aderire all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. Del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014.

PREMESSO:

che con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo";

che, in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;

che la cd. negoziazione assistita si inserisce all' interno del complessivo sistema di gestione dei conflitti civili anche se esternamente al processo civile;

che la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione ad opera delle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

che la convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più

avvocati i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;

che, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".

che il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari; oltre all'obbligatorietà dell'assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Con atto acquisito al protocollo di questo Ente al n. 7214 del 16/03/2021 l'Avv. Paolo Intilisano, in nome e per conto degli Eredi di Intilisano Avv. Pietro, ha invitato il Comune di Taormina a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita al fine di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 2 e ss. Del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014;

TENUTO CONTO che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di negoziazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma del c.p.c. secondo il quale "il giudice condanna la parte costituita, che nei casi previsti dall'art.5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio";

che, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, è fatto obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente;

che nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di un legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente in sede di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014;

Atteso:

che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali" (...) 1.2- *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

che la disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con le Linee Guida n. 12/2018 ha previsto che nei casi "*di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico*";

che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24).

Accertato:

che, ferma restando la libertà di determinazione della misura del compenso ai professionisti legali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012- tale compenso non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio calcolato ai minimi tariffari;

Ritenuto:

che per i motivi di cui in premessa, occorre autorizzare il Sindaco ad aderire all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. Del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014;

che l'Avv. Nicola Manfrida ha rappresentato e difeso il Comune di Taormina in un precedente giudizio innanzi al TAR Catania vertente tra le medesime parti ed avente ad oggetto elementi connessi, conclusosi positivamente per l'Ente;

che l' Avv. Manfrida, precedentemente contattato, con nota acquisita al Prot. Gen. dell'Ente n. 8349 del 30/03/2021, ha manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di cui trattasi;

che occorre assegnare al Responsabile dell' Area Amministrativa la dotazione finanziaria complessiva di euro **700,00**, di cui 200,00 per compensi al legale incaricato comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA ed €. 500,00 per spese vive eventualmente sostenute innanzi all'organismo di mediazione;

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- l'Ordinamento Amministrativo Regionale EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale.

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'incarico viene conferito per un compenso pari ad € 200,00, comprensivo di spese, IVA e CpA, , precisando che nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, il Comune affiderà allo stesso avvocato l'incarico di assistenza in giudizio delle relative controversie legali;

Visto l'art. 30 , c. 4 del D.L. n. 41 del 22/03/2021che ha ulteriormente differito al 30.04.2021 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 per cui attualmente l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio;

VISTO che la predetta spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 co. 5 lett. C;

PROPONE

Di autorizzare il Sindaco ad aderire al procedimento di negoziazione assistita, ex art. 2 e ss. del D.L. 12/9/2014, n. 132 per la soluzione della controversia di cui in premessa e conferire l'incarico legale all'Avv. Nicola Manfrida con studio in Vibo Valentia, Via Cavour, 12;

Di demandare al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza del Comune, nel procedimento di negoziazione assistita di cui trattasi specificando nel disciplinare di incarico che laddove non dovesse avere buon fine la negoziazione assistita, il Comune affiderà al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale;

Di assegnare al Responsabile di Area la somma di euro **700,00**, di cui 200,00 per compensi al legale incaricato comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA ed €. 500,00 per spese vive eventualmente sostenute innanzi all'organismo di mediazione; con imputazione alla Missione 1, Programma 01.02 Titolo I Macroaggregato 1.3 Capitolo 10302110205 del redigendo bilancio 2021/23;

Dare atto che la presente spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000, in quanto trattasi di spese non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi dovendosi evitare l'insorgere di possibili danni economico patrimoniali nei riguardi dell'Ente a seguito di una eventuale soccombenza nel giudizio *de quo*;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. II, l.r. 44/91, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione dell'imminente approssimarsi dei termini per essere assistiti innanzi alla suddetta negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza sopra descritta, poiché la mancata risposta al suddetto invito potrà essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c.;


Di dare atto che l'incarico di cui alla presente deliberazione si intenderà conferito con ogni più ampia facoltà di legge, e che il Sindaco con la presente deliberazione viene autorizzato a sottoscrivere il relativo mandato ed ogni conseguente atto, anche attraverso il ministero del predetto legale incaricato, ratificando fin d'ora il suo operato.

Taormina

02/04/2021
G. C. C. C.

Il proponente

Il Sindaco
Prof. M. Bolognari



PARERE EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90


RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/200 N.30

OGGETTO: Adesione alla negoziazione assistita promossa dagli Eredi Intiliano Avv. Pietro. Autorizzazione al Sindaco ad aderire all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. Del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014.

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 08/04/2021

Il Responsabile di Area Amministrativa F.F.
(Cacopardo Giuseppe)



Comportando la presente prenotazione di spesa
385/2021 € 700,00

diminuzione di entrata

Per la **regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE


Taormina, _____.

Il Responsabile di Area Economica Finanziaria



(Dott.ssa Angela La Torre)

IL SINDACO
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Alfredo Ferraro

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

28/04/2011

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla